



**COMUNICATO UFFICIALE N. 289**  
**Stagione Sportiva 2020/2021**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. N. 343/AA e N. 344/AA della F.I.G.C., inerenti provvedimenti della Procura Federale.

**PUBBLICATO IN ROMA IL 3 MAGGIO 2021**

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE  
(Cosimo Sibilìa)

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## **COMUNICATO UFFICIALE N. 343/AA**

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 482 pf 20/21 adottato nei confronti dei Sig.ri Renato COPPARONI e Paolo ENNAS, e della società A.S.D. ITALPIOMBO SANTA TERESA, avente ad oggetto la seguente condotta:

RENATO COPPARONI, allenatore di base UEFA A e allenatore dei portieri, regolarmente iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., in violazione:

- dell'art. 4, comma 1, in relazione all'art. 2, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva e dell'art. 33 del Regolamento del Settore Tecnico, per avere svolto di fatto la propria attività di allenatore dei portieri per le società A.S.D. Castiadas e A.S.D. Italtpiombo Santa Teresa, nel corso della stagione sportiva 2020/21, senza avere richiesto il tesseramento per nessuna di tali società;

- dell'art. 4, comma 1, in relazione all'art. 2, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva e dell'art. 40 del Regolamento del Settore Tecnico, per avere svolto di fatto la propria attività di tecnico per più di una società, e più precisamente per le società Castiadas e Italtpiombo, nel corso della medesima stagione sportiva 2020/21;

- dell'art. 4, comma 1, in relazione all'art. 2, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva e dell'art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, per avere rivestito l'incarico di Presidente della società A.S.D. Italtpiombo Santa Teresa fino al mese di settembre 2020 senza avere presentato al Settore Tecnico domanda di sospensione dall'Albo;

- dell'art. 4, comma 1, in relazione all'art. 2, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva e dell'art. 17, commi 4 e 6, del Regolamento del Settore Tecnico, per non avere provveduto al versamento delle quote di iscrizione all'Albo del Settore Tecnico dalla stagione 2017/18 fino alla corrente stagione sportiva;

PAOLO ENNAS, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società A.S.D. Italtpiombo Santa Teresa, in violazione dell'art. 4, comma 1, in relazione all'art. 2, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva e dell'art. 33 del Regolamento del Settore Tecnico, per avere consentito che il signor Renato Copparoni, allenatore regolarmente iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., svolgesse di fatto la propria attività di allenatore dei portieri per la società A.S.D. Italtpiombo Santa Teresa, nel corso della stagione sportiva 2020/21, senza avere richiesto il tesseramento per tale società, e all'art. 40 del Regolamento del Settore Tecnico, per avere consentito o comunque non impedito che il signor Renato Copparoni svolgesse di fatto la propria attività di tecnico per più di una società, e più precisamente per le società Castiadas e Italtpiombo, nel corso della medesima stagione sportiva 2020/21;

A.S.D. ITALPIOMBO SANTA TERESA, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto

società, alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti o comunque nei cui confronti è stata svolta attività nell'interesse della stessa;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Renato COPPARONI e dal Sig. Paolo ENNAS in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. ITALPIOMBO SANTA TERESA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di squalifica per il Sig. Renato COPPARONI, 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Paolo ENNAS, e di € 150,00 (centocinquanta) di ammenda per la società A.S.D. ITALPIOMBO SANTA TERESA;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 3 MAGGIO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 344/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 630 pf 20/21 adottato nei confronti del Sig. Erasmo MULÈ, avente ad oggetto la seguente condotta:

ERASMO MULÈ, calciatore della società SS Juve Stabia, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 37 del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, nel corso della gara *PAGANESE - JUVE STABIA* del 21 marzo 2021, al 30mo minuto del secondo tempo, portandosi verso la panchina della Paganese, pronunciato più volte espressioni blasfeme;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Erasmo MULÈ;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 500,00 (cinquecento) di ammenda per il Sig. Erasmo MULÈ;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 3 MAGGIO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina